

ISTITUTO PER ANZIANI “CASA DE BATTISTI”
CEREA (VR)

COPIA

DECRETO N. 233

DEL 28.10.2024

OGGETTO: “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 AI SENSI ART. 79 CCNL 16.11.2022.

=====

IL SEGRETARIO DIRETTORE

VISTO il vigente Statuto dell’Ente.

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell’Ente, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che suddivide le attività ed i provvedimenti del Segretario-Direttore da quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 28.10.2024, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per l’anno 2024;

VISTO che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell’ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l’art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone “*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*”;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall’art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21.05.2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

DATO ATTO, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3, prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6...”*

DATO ATTO, altresì che con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *“Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”*.

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, il quale ha stabilito che *“le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti – assunzionali e di spesa – fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;*

PRESO ATTO, dunque, che l'Istituto per anziani “Casa De Battisti”, non è assoggettata al regime assunzionale cui sono assoggettati i comuni, previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ma deve tendere ad una gestione efficace, efficiente ed economica dei servizi, anche aventi un elevato rilievo sociale;

RILEVATO che quale corollario di quanto sopra espresso è che l'esclusione dai vincoli di contenimento del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, può e deve realizzarsi solo quando l'IPAB abbia rispettato e rispetti i criteri di cui sopra;

Visto l'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 che afferma quanto segue:

«A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”...»;

RILEVATO che l'Ente, negli anni precedenti, non aveva inserito nello IUC 2017 le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari 2001 e che, preso atto della norma contrattuale sopra indicata, occorre attribuire giusta applicazione della disciplina contrattuale, inserendo le medesime, a decorrere dal corrente anno, nell'importo di € 2.037,78;

PRESO ATTO, altresì, che dall'anno corrente l'Ente, per tendere a una gestione più economica ed efficace dei servizi con l'aumento qualitativo dei servizi resi, ha internalizzato il reparto “Vaona” e il reparto “Fezzi”, dismettendo i relativi contratti di appalto;

RILEVATO che la conseguenza di questa scelta istituzionale è stata quella di dovere aumentare, a decorrere dall'anno 2024, il personale in servizio, incrementando la dotazione organica;

VISTO il seguente parere ARAN RAL_077, pertinente l'incremento dei fondi a seguito di assunzioni di personale, che qui si riporta per la parte di interesse:

«Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle risorse da destinare all'incremento di quelle decentrate stabili, riteniamo che debba essere seguito il criterio del rapporto proporzionale: l'importo sarà, pertanto, pari al numero dei nuovi assunti (relativamente ai posti in aumento) moltiplicato il valore medio pro-capite annuale delle risorse decentrate stabili disponibile nell'Ente per il personale correlato alla dotazione organica vigente prima dell'incremento della stessa.»

CONSIDERATO che, in relazione al percorso suggerito dall'ARAN, si è provveduto ad incrementare il fondo di parte stabile per l'anno 2024, calcolando, dapprima, la quota media di salario accessorio pro capite nel triennio 2021-2023, in relazione al valore medio del personale presente nel triennio medesimo al fine di avere una media ponderata e moltiplicando il valore per le nuove assunzioni. Tale valore è stato moltiplicato per le nuove assunzioni eseguite, eccedenti il valore medio del personale in ruolo presente nell'anno 2016, (anno in cui si è realizzato l'ultimo aumento di dotazione organica) giusta delibera n. 29/2017, per un incremento di parte stabile anno 2024 pari ad € 41.597,37;

RICHIAMATI:

- il decreto n. 159 del 04.10.2023 ad oggetto: "art. 79 CCNL 16.11.2022 "Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto" - costituzione fondo anno 2023" e rettifica costituzione fondo anno 2022";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20.02.2024 con la quale veniva approvato il "piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.) per il triennio 2024-2026 con la relativa sezione dedicata al fabbisogno del personale.

PRESO ATTO che in relazione al nuovo fabbisogno di personale, per quanto concerne specificamente il fondo anno 2024, si è calcolato un aumento di personale pari a 10,5 unità in più rispetto alla media di personale presente nell'anno 2016, ultima data in cui si è incrementata la parte stabile del fondo per incremento di dotazione organica, e pertanto si è provveduto a moltiplicare la quota media pro-capite del fondo 2021/2023, pari ad € 3.961,65, per il numero delle nuove unità assunte, eccedenti il valore medio del personale nell'anno 2016, per un incremento di parte stabile pari ad € 41.597,37, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. c) del CCNL 16.11.2022;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per

l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (differenziali peo);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA. che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con le relative attualizzazioni a seguito degli incrementi di parte stabile e dell'inserimento delle risorse relative allo 0,20% m.s. 2001, è quantificato in € 354.466,22, come esposto nel seguente prospetto:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	
	ANNO 2016
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	310.231,98
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	
ATTUALIZZAZIONE LIMITE PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2024	41.597,37
ATTUALIZZAZIONE LIMITE PER INSERIMENTO RISORSE ART. 32, CO. 7 CCNL 22/01/2004	2.037,78
TOTALE LORDO	353.867,13
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	
TOTALE VOCI ESCLUSE	-
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO	
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	
FONDO STRAORDINARIO	599,09
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA	354.466,22

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 288.139,40;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):
 - lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01.01.2019, per un importo complessivo di € 7.891,20;
 - lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 952,51;
 - lett. c) RIA/ap del personale cessato negli anni precedenti, comprensivo del rateo di tredicesima € 554,00;
 - **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 7.774,00;
 - **lettera c):** incremento delle dotazioni organiche a decorrere anno 2024 per € 41.597,37;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01.01.2021 per € 874,92

- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1°aprile 2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1, pari ad € 4.638,96 quota annuale;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad € 352.422,36;

PARTE VARIABILE

PRESO ATTO che vengono rilevate, a consuntivo, le seguenti economie fondo straordinario anno 2023, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d, del CCNL 16.11.2022 € 599,09;

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione del CDA, avente per oggetto "Indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate 2024 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa anno 2024", ai sensi art. 79, comma 2, lettera b): 1,2% monte salari 1997, € 12.365,65;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 3, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiunge lo 0,22% del monte salari 2018, quota 2024 per l'importo complessivo di € 4.592,45. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle Elevate Qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte variabile, ammonta ad € 17.557,19;

PRESO ATTO che l'incremento della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 è pari ad € 120,25;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 369.979,54 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2024", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire e occorre applicare una decurtazione pari ad € 169,04:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2024
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	310.231,98	369.979,54
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
ATTUALIZZAZIONE LIMITE PER NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2024	41.597,37	
ATTUALIZZAZIONE LIMITE PER INSERIMENTO RISORSE ART. 32, CO. 7 CCNL 22/01/2004	2.037,78	
TOTALE LORDO	353.867,13	369.979,54
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		27.323,13
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	- 27.323,13
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO		11.500,00
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 120,25
FONDO STRAORDINARIO	599,09	599,09
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA	354.466,22	354.635,26
DECURTAZIONE DA OPERARE		169,04

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 del 20.02.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. € 26.000,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. € 43.810,50 per indennità di comparto (quota a carico fondo);

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 300.000,00;

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023-2025 sottoscritto in data 22.12.2023;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

VISTI i pareri di regolarità tecnica, da parte del responsabile del procedimento, raccolto in calce al presente decreto.

D E C R E T A

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, al netto di decurtazioni, per un importo complessivo di € 369.810,50, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
- 3) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) di rinviare con proprio atto, nel caso ve ne sia l'esigenza, l'adeguamento della costituzione del fondo in aumento o in diminuzione, in relazione al personale di ruolo, in forza il 31.12.2024;

- 5) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate anno 2024 trova copertura nell'apposito conto del bilancio 2024 "Spese miglior effic. e servizi personale";
- 6) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) di demandare all'Ufficio Personale e all'Ufficio Ragioneria gli altri atti conseguenti.

Cerea, 28.10.2024

IL SEGRETARIO DIRETTORE
f.to Dott.ssa Brizzolari Chiara

Sul presente provvedimento i sottoscritti esprimono il prescritto parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO
	Data 28.10.2024... .. IL RESPONSABILE...f.to....Dott. .Mistura Paolo
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO
	Si attesa la regolare copertura economico - finanziaria. Data 28.10.2024 IL RESPONSABILE ...f.to Rag. Ambrosi Andrea
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	Si certifica che copia del presente Decreto è in corso di pubblicazione all'albo di questo Istituto e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi da oggi, a norma di legge. Data 05.11.2024 IL SEGRETARIO DIRETTORE f.to Dott.ssa Brizzolari Chiara

**COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024
CCNL 2019/2021**

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	288.139,40
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	554,00
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
INCREMENTO PER AUMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE ART. 67, COMMA 2, LETT. H)	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
CONSISTENZA DI PERSONALE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C)	41.597,37
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	330.290,77
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	7.891,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	952,51
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	7.774,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	874,92
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 (in servizio al 01.04.2023)	4.638,96
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	22.131,59
TOTALE RISORSE STABILI	352.422,36
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	12.365,65
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	12.365,65
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCREMENTO PER ENTI BENEFICIARI DI FONDI PNRR D.L. N. 13/2023, CONV. LEGGE N. 41/2023	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 79 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	599,09
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 - QUOTA 2024	4.592,45
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	5.191,54
TOTALE RISORSE VARIABILI	17.557,19
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	369.979,54
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	342.656,42
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	27.323,13
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI....	
TOTALE DECURTAZIONI	-
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	369.979,54
EVENTUALE DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA E DEL D.LGS 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	169,04
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	369.810,50